



Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013, ha previsto all'Art. 6 comma 2°, "...**l'obbligo di presentazione** - una tantum - **del certificato medico da parte dei soggetti detentori di armi**, fatta eccezione per coloro che lo abbiano già prodotto nei 6 anni precedenti all'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo".

**Pertanto, chi ha prodotto tale documentazione sanitaria in data antecedente il 5 novembre 2007, sarà tenuto ad osservare tale obbligo entro 18 mesi dall'entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo e perciò entro il 04 maggio 2015.**

Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente ASL) o da un medico militare; dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Esso deve essere consegnato all'ufficio di polizia o comando stazione carabinieri competente del luogo ove sono detenute le armi.

Diversamente, verrà diffidato dall'Ufficio di P.S. territorialmente competente (Questura e Commissariati di P.S. o Carabinieri) a produrre detta certificazione nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida. Nel caso in cui il cittadino, entro il prossimo 4 maggio, non provvederà spontaneamente a presentare il certificato in questione o, comunque, ad esibirlo nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente, verrà segnalato alla competente Autorità di P.S. che provvederà ad inibirne la detenzione, con apposito provvedimento finalizzato al "**divieto di detenere le armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria**".

**Chi non fosse più interessato alla detenzione delle armi, potrà cederle a terzi (muniti dei requisiti previsti) oppure rottamarle, rivolgendosi all'ufficio (Polizia o Carabinieri) giurisdizionalmente competente.**

Vista l'imminenza del termine ultimo indicato, ossia il 4 maggio 2015, gli interessati che non abbiano già consegnato la relativa certificazione medica, sono invitati a presentare il più sollecitamente possibile a portarsi presso l'Ufficio competente per territorio al rilascio del Nulla Osta di cui all'art. 8 del TULPS, per l'acquisto o la cessione di armi, al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs 29/09/2013, n° 121, al fine di evitare la prevista diffida e le ulteriori conseguenze negative.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Armi della Questura di Nuoro, il Commissariato di P.S. di Siniscola o la Stazione Carabinieri competente per territorio.

**Legione Carabinieri Sardegna**

Stazione di Lula